

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ENDRICH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1972

#### Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale relativi alle circostanze attenuanti del reato

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge recante modifiche al libro primo del codice penale, presentato nella 5<sup>a</sup> legislatura dal Ministro di grazia e giustizia, onorevole Gonella, estende l'applicabilità dell'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, al tentativo di reato.

Il predetto disegno di legge prevede la diminuzione dalla pena fino alla metà se, nell'ipotesi di cui all'articolo 62, n. 2, il fatto ingiusto altrui è di particolare gravità.

Col presente disegno di legge si insiste in tali modifiche stabilendo, però, che la riduzione della pena, nel caso or ora accennato, non può essere inferiore ad un terzo e ciò perchè la mitigazione della sanzione sia più sensibile; si stabilisce inoltre che la pena è diminuita nella stessa misura (da un terzo alla metà) se, nell'ipotesi di cui all'articolo 62, n. 4, il danno patrimoniale, o il pericolo di danno patrimoniale, è di minima entità.

Poche parole basteranno a chiarire la *ratio* di quest'ultima innovazione.

La previsione, da parte del legislatore, delle circostanze del reato mira — com'è noto — a far coincidere il più strettamente possibile la fattispecie legale con la fattispecie concreta.

Fra le circostanze attenuanti comuni ce n'è una che troverebbe frequentissima applicazione se, nella pratica, la norma non fosse interpretata troppo restrittivamente. Mi riferisco alla circostanza indicata nel n. 4 dell'articolo 62 del codice penale: avviene non di rado che se ne escluda l'applicabilità quando il danno patrimoniale ammonta a sessantamila lire o, addirittura, quando ammonta a cinquantamila lire, anche se la situazione economica della persona offesa è florida. Ciò è sconcertante in tempi in cui si commettono spesso reati che producono danni di centinaia di milioni o di miliardi di lire.

Col presente disegno di legge si vuol rendere più operante la norma in esame: contrapponendo, infatti, al danno (o al pericolo di danno) di speciale tenuità, previsto dall'articolo 62, n. 4, il danno (o il pericolo di danno) di minima entità, si dichiara implicitamente che, ai fini dell'applicabilità dell'articolo 62, n. 4, non è necessario che il danno patrimoniale (o il pericolo di danno) sia minimo, essendo sufficiente che, oggettivamente e soggettivamente, sia esiguo.

Se poi il danno (o il pericolo di danno) è minimo, la pena è diminuita, anzichè in

misura non eccedente un terzo, da un terzo alla metà, per modo che la sanzione sia più adeguata al fatto concreto.

Va in proposito osservato che il disegno di legge Gonella, il quale aggiunge un capoverso all'articolo 62-*bis* del codice penale, consente al giudice di ridurre la pena fino alla metà « quando il fatto risulti di lieve entità e il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere »; ma siffatto ampliamento della portata delle attenuanti gene-

riche e del potere discrezionale del giudice è pericoloso perchè rende estremamente vaga e indeterminata la sanzione.

Col disegno di legge che viene ora sottoposto alla vostra benevola considerazione la possibilità della diminuzione della pena fino alla metà per effetto d'una circostanza attenuante è limitato a ipotesi ben definite ed è limitato altresì l'ambito in cui il giudice, ricorrendo tali ipotesi, può spaziare nel ridurre la pena poichè egli non può apportare una riduzione inferiore ad un terzo.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il n. 4 dell'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

« 4) l'averne, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di speciale tenuità ».

### Art. 2.

All'articolo 65 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di cui all'articolo 62, n. 2, se il fatto ingiusto altrui è di particolare gravità, e nel caso di cui all'articolo 62, n. 4, se il danno patrimoniale, o il pericolo di danno patrimoniale, è di minima entità, le pene sono diminuite da un terzo alla metà ».